

Regolamento di custodia

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente regolamento di custodia (il «**Regolamento**») disciplina i servizi forniti dalla Banca in relazione a titoli e altri beni accettati in custodia dalla Banca (di seguito «**Beni custoditi**») e accreditati sui Conti detenuti dal Cliente presso la Banca, secondo quanto indicato nella Parte 1 del presente Regolamento. Il presente Regolamento contiene altresì importanti disposizioni relative alle operazioni sui Beni custoditi, indicate nella Parte 2 del presente Regolamento.
- 1.2. Salvo diversa indicazione nel presente documento, ai fini del presente Regolamento si applicheranno le definizioni indicate nelle Condizioni generali. Per facilitare la lettura, il genere maschile si riferisce altresì a quello femminile.

PARTE 1 – CUSTODIA

2. BENI CUSTODITI

- 2.1. Ai sensi dei termini e delle condizioni di cui al presente Regolamento, la Banca può in particolare accettare di tenere in custodia i seguenti beni:
 - a) titoli (in forma certificata o non certificata (vale a dire iscrizione al libro), ovvero rappresentati da token digitali);
 - b) strumenti finanziari e del mercato monetario non emessi sotto forma di titoli;
 - c) metalli preziosi;
 - d) opzioni, futuri e altri derivati non certificati;
 - e) documenti di proprietà.
- 2.2. La Banca può rifiutarsi di tenere in custodia i beni senza fornire alcuna motivazione.
- 2.3. **La Banca può altresì decidere in qualsiasi momento di non più accettare di tenere in custodia determinati Beni custoditi.** In tale caso, la Banca è autorizzata a riscattare i pertinenti Beni custoditi oppure di chiedere che il Cliente li riscatti (nella misura in cui possono essere riscattati), a restituire i Beni custoditi al Cliente o a provvedere che i Beni custoditi siano tenuti dalla Banca o da terzi e messi a disposizione del Cliente senza che vengano accreditati su alcun Conto del Cliente. Qualora il Cliente non dovesse trasmettere Istruzioni di trasferimento per la restituzione dei Beni custoditi, la Banca è autorizzata a vendere i pertinenti Beni custoditi o di provvedere alla sua consegna fisica all'indirizzo del Cliente noto alla Banca.
- 2.4. Ai fini del presente Regolamento, la Banca sarà autorizzata a considerare tutti i Conti come un unico Conto.
- 2.5. La Banca custodirà e amministrerà i Beni custoditi con la stessa attenzione che presterebbe ai propri beni.

3. REGISTRAZIONE DI BENI CUSTODITI, ACCORDI

- 3.1. La Banca confermerà la ricevuta dei Beni custoditi depositati fornendo al Cliente un rendiconto dei beni che ha ricevuto in custodia. Tali ricevute di custodia non costituiranno strumenti negoziabili, non saranno trasferibili e non potranno essere impegnate o vincolate. In caso di Beni custoditi acquistati tramite la Banca, la conferma di transazione sarà considerata come una conferma di ricevuta.
- 3.2. La Banca sarà autorizzata, ma non obbligata, ad esaminare l'autenticità dei Beni custoditi consegnati dal Cliente o da terzi per conto del Cliente, nonché di verificare se tali Beni custoditi sono oggetto di richieste di blocco (ad esempio a causa di sanzioni o altre restrizioni applicabili) o di provvedimenti di congelamento. La Banca può affidare a terzi in Svizzera o all'estero il compito di effettuare tali esami e verifiche e il Cliente dispensa la Banca da qualsiasi obbligo di segretezza o riservatezza che possa

altrimenti impedire la comunicazione di informazioni a tali terzi. La Banca sarà autorizzata a fatturare al Cliente le spese per gli esami e le verifiche di cui al presente articolo 3.2.

- 3.3. Qualora la Banca decida di svolgere esami e verifiche in relazione ai Beni custoditi, la Banca sarà autorizzata a non effettuare i Servizi di amministrazione (come definito nel seguente articolo 6) o a non dare seguito alle Istruzioni del Cliente finché tali esami o verifiche non saranno completati.
- 3.4. Gli obblighi della Banca in relazione alle Transazioni e altre operazioni sui Conti sono subordinati alla ricevuta dei pertinenti fondi o beni da parte della Banca, anche se i crediti o i debiti associati a tali fondi o beni fossero già riportati sui Conti del Cliente prima dell'effettivo accordo. La Banca sarà autorizzata ad annullare in qualsiasi momento le scritture sul/i Conto/i del Cliente per cui l'accordo non è avvenuto o deve ancora avvenire.
- 3.5. La Banca sarà autorizzata a revocare le Transazioni e altre operazioni effettuate o riportate sui Conti del Cliente per errore o senza motivo. Il Cliente è tenuto a conformarsi alle istruzioni fornite dalla Banca per la restituzione di beni erroneamente accreditati sui Conti del Cliente.

4. TRASFERIMENTI E CONSEGNA DEI BENI CUSTODITI

- 4.1. Il Cliente può richiedere la consegna fisica dei Beni custoditi o richiedere alla Banca di distribuirli in altro modo, a condizione dell'accettazione della Banca di fornire tale servizio nonché le inderogabili disposizioni legali o regolamentari, gli ordini da parte delle autorità, i diritti di pegno o conservazione e altri diritti di ritenzione o gli obblighi contrattuali o di altra natura della Banca, nonché i termini di preavviso imposti alla o dalla Banca. **La Banca consegnerà o renderà disponibile i Beni custoditi al Cliente secondo le modalità da essa stabilite. La Banca sarà in particolare autorizzata a (a) richiedere che i Beni custoditi siano trasferiti su un conto intestato al Cliente presso un istituto finanziario in modo tale da consentire la rintracciabilità dei trasferimenti successivi ed (b) evitare che i Beni custoditi siano consegnati fisicamente al Cliente.**
- 4.2. A condizione che il Cliente non abbia trasmesso Istruzioni specifiche a tale riguardo, se la Banca ha accettato di consegnare determinati Beni custoditi al Cliente e tali Beni custoditi devono essere trasportati, la Banca sarà autorizzata, ma non obbligata, di assicurare i Beni custoditi a spese del Cliente. Il Cliente prende atto dell'autorizzazione della Banca a fornire informazioni riguardanti il Cliente e i Beni custoditi a tutte le terze parti coinvolte nel trasporto (ivi compresi gli assicuratori e i broker assicurativi) e dispensa la Banca da qualsiasi obbligo di segretezza e riservatezza che potrebbe altrimenti impedire la comunicazione di tali informazioni a terzi.
- 4.3. Il Cliente riconosce e accetta che, finché non viene completato il trasferimento dei Beni custoditi verso un altro conto, indipendentemente dal fatto che tale altro conto venga tenuto presso la Banca (trasferimento interno) o presso un altro istituto finanziario (trasferimento esterno), i pertinenti Beni custoditi non sono disponibili per attività di contrattazione. Tale indisponibilità per attività di contrattazione inizierà solitamente al momento della ricevuta dell'Istruzione con cui viene disposto il trasferimento dei Beni custoditi dalla Banca e può durare per giorni o persino settimane. Durante la gestione di un'Istruzione per il trasferimento di Beni custoditi, la Banca non garantisce che sarà dato seguito all'Istruzione entro un arco di tempo specifico. **Il Cliente è consapevole del fatto che il trasferimento di Beni custoditi il cui valore può cambiare in breve tempo, comporta rischi significativi.**
- 4.4. Se non diversamente indicato dalla Banca, se la Banca avvisa il Cliente di aver deciso di chiudere uno o più Conti del Cliente o se il Cliente comunica alla Banca l'intenzione di chiudere uno o più Conti, il Cliente trasferirà tutti i suoi Beni custoditi (o fornirà istruzioni complete e accurate per il loro trasferimento) su un conto presso un altro istituto finanziario, in conformità al presente Regolamento. La mancata esecuzione di tali operazioni

entro un termine ragionevole stabilito dalla Banca costituirà un' inadempienza degli obblighi del Cliente ed autorizzerà la Banca di adottare le misure di cui all'articolo 11.3 delle Condizioni generali, compresa la vendita dei Beni custoditi del Cliente senza ulteriori formalità.

- 4.5. Se i beni sono accreditati sul Conto del Cliente e il Cliente sa o dovrebbe sapere in buona fede che una parte o la totalità di tali beni è stata erroneamente accreditata, il Cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca di tale accredito e a restituire i fondi sul conto specificato dalla Banca. Se i beni sono accreditati sul Conto del Cliente e se il Cliente dovrebbe chiedersi in buona fede se tali beni siano stati correttamente accreditati sul suo Conto, il Cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca di tale accredito e a evitare di effettuare qualsiasi altra operazione in merito a tali beni (ivi compresi la vendita, il trasferimento o l'esercizio dei diritti connessi ai beni).

5. FORME DI CUSTODIA E RELATIVI RISCHI

- 5.1. Se non diversamente indicato dalla Banca, quest'ultima può tenere i Beni custoditi in depositi collettivi, nel quale caso i beni di più persone o entità possono essere custoditi congiuntamente. Su richiesta del Cliente presentata in conformità alle modalità previste dalla Banca, quest'ultima può accettare di tenere determinati Beni custoditi in depositi separati, che sarebbero altrimenti tenuti in depositi collettivi. Possono applicarsi ulteriori commissioni per i Beni custoditi conservati in depositi separati.
- 5.2. Anche i Beni custoditi riscattabili mediante estrazione possono essere custoditi collettivamente. I Beni custoditi riscattati con tale modalità saranno distribuiti tra i clienti dalla Banca in occasione di una seconda estrazione, con un metodo che garantisce a tutti i clienti la medesima possibilità di essere presi in considerazione in modo equivalente alla prima estrazione.
- 5.3. La Banca sarà autorizzata a depositare i Beni custoditi presso terzi di sua scelta in Svizzera o all'estero a suo nome ma per conto nonché a rischio e a spese del Cliente. **La Banca non sarà responsabile per eventuali perdite direttamente o indirettamente attribuibili ad azioni od omissioni, né per insolvenze/fallimenti o circostanze simili riguardanti tali terzi.** I Beni custoditi conservati all'estero sono soggetti alle leggi, ai regolamenti e alle prassi locali del luogo in cui sono conservati. Tutte le imposte saranno a carico del Cliente e quest'ultimo sarà soggetto a tutte le restrizioni che si applicano di conseguenza ai Beni custoditi depositati presso terzi in Svizzera o all'estero. Quando vengono utilizzati i servizi di terzi depositari, **la Banca non provvede al deposito dei Beni custoditi in conti separati e non prende alcun'altra misura per separare i Beni custoditi da altri beni**, salvo se diversamente previsto per legge. I Beni custoditi del Cliente possono pertanto essere depositati in conti omibus, in cui (i) saranno incorporati i Beni custoditi di vari clienti della Banca e (ii) i beni di vari clienti di un terzo depositario saranno incorporati ai Beni custoditi conservati dalla Banca per conto dei suoi clienti.
- 5.4. La Banca sarà autorizzata a non eseguire le Istruzioni del Cliente che devono essere custoditi presso un terzo depositario specifico. Se la Banca accetta tale Istruzione, la Banca declinerà qualsiasi responsabilità per tale scelta come pure per le azioni o le omissioni del terzo depositario.
- 5.5. Il Cliente è consapevole dei rischi riguardanti i Beni custoditi conservati da terzi depositari e accetta tali rischi. Il Cliente prende atto in particolare che può essere difficile o impossibile assegnare e/o restituire al Cliente, in tutto o in parte, i Beni custoditi in caso di insolvenza di un depositario o di situazioni analoghe e che tale rischio sia maggiore se i Beni custoditi sono conservati in depositi collettivi. I terzi depositari possono altresì far valere diritti di compensazione o pegno in relazione ai Beni custoditi. In ogni caso, la Banca cederà al Cliente solo i diritti riguardanti i Beni custoditi che riceve da terzi depositari. Se la legislazione applicabile rende difficile o impossibile alla Banca la restituzione dei Beni custoditi depositati presso terzi depositari o il trasferimento dei proventi della vendita di tali Beni custoditi, la

Banca sarà solo tenuta a cedere al Cliente il diritto di restituzione delle somme o di pagamento degli importi correlati, purché tale diritto esista e possa essere liberamente ceduto al Cliente.

- 5.6. Ulteriori informazioni rilevanti sulle forme e sui rischi di custodia possono essere riportate in un'apposita nota sul sito web della Banca, che può essere di volta in volta modificata senza preavviso al Cliente.

6. AMMINISTRAZIONE DEI BENI CUSTODITI

- 6.1. A meno che le circostanze non impongano di agire diversamente e a seconda della natura dei Beni custoditi, la Banca presterà i consueti servizi di amministrazione dei Beni custoditi (i «**Servizi di amministrazione**») che possono comprendere:
- l'incasso di dividendi, interessi, cedole e importi riscattabili, nonché di qualsiasi altra distribuzione e Beni custoditi esigibili;
 - l'esecuzione di split, reverse split e altre operazioni societarie obbligatorie (ad esempio la modifica dell'ISIN);
 - su Istruzione del Cliente, l'estrazione di titoli, l'esercizio di opzioni, conversioni, sottoscrizioni e, in generale, le operazioni societarie per le quali i titolari di Beni custoditi hanno possibilità di scelta;
 - l'esecuzione di eventuali pagamenti residui in relazione a titoli non ancora pagati interamente;
 - il ritiro di nuovi fogli cedole e lo scambio di certificati provvisori con certificati definitivi; nonché
 - il trattenimento di imposte e spese sostenute da terzi applicabili.
- fermo restando comunque** che la Banca (i) non sarà tenuta a fornire i servizi richiesti dal Cliente, anche se tali servizi sono menzionati nel presente articolo 6.1 o se si tratta di servizi consueti e (ii) non sarà tenuta a fornire alcun Servizio di amministrazione in relazione ai Beni custoditi, se tali Beni custoditi sono negoziati principalmente all'estero, non sono quotati in borsa o non sono negoziati su piattaforme o mercati regolamentati.
- 6.2. Qualora la Banca non possa o non intenda fornire Servizi di amministrazione per determinati Beni custoditi (diversi da quelli previsti per i Beni custoditi che sono negoziati principalmente all'estero, che non sono quotati in borsa o negoziati su piattaforme o mercati regolamentati), essa lo comunicherà al Cliente in conformità alle Condizioni generali o visualizzerà in altro modo tale informazione sul/i Conto/i del Cliente.
- 6.3. **In genere, la Banca provvederà (ma non sarà in alcun caso tenuta) a informare il Cliente, nella modalità ritenuta opportuna dalla Banca, in merito agli eventi societari o alle operazioni societarie in materia di Beni custoditi, tuttavia a condizione che la Banca stessa abbia ricevuto le informazioni in questione. Il Cliente prende comunque atto che spetta principalmente a lui la responsabilità di monitorare le operazioni e gli eventi societari che riguardano i Beni custoditi, nonché di inviare Istruzioni alla Banca a tale riguardo.**
- 6.4. Spetta al Cliente adottare le misure del caso e provvedere in modo adeguato alla tutela e all'esercizio dei diritti associati ai Beni custoditi. La Banca si adopererà comunque per informare il Cliente in merito alle misure che lo riguardano, ma non sarà responsabile per mancata trasmissione, o per ritardi nella trasmissione, per comunicazioni o informazioni relative ai Servizi di amministrazione.
- 6.5. I Servizi di amministrazione non comprendono la rappresentanza in occasione delle assemblee degli azionisti. Se il Cliente desidera partecipare a un'assemblea generale degli azionisti, deve essere registrato in qualità di azionista con diritti di voto della società in questione e provvedere a ritirare il materiale per la partecipazione e la votazione.
- 6.6. Il Cliente riconosce e accetta che determinati eventi, tra cui (a titolo esemplificativo) i pagamenti di dividendi, i *split*, i *reverse split*, i cambi di sede di quotazione, le modifiche all'ISIN o la partecipazione del Cliente a un'assemblea generale degli

azionisti, possono portare la Banca a bloccare temporaneamente i Beni custoditi influenzati da tali eventi sul Conto del Cliente. I Beni custoditi bloccati dalla Banca non possono essere negoziati, trasferiti o consegnati. A seconda della sua strategia di investimento, il Cliente dovrà informarsi (ad esempio tramite fonti pubbliche) sulle operazioni societarie future e adattare di conseguenza le sue contrattazioni.

- 6.7. La Banca utilizzerà le consuete fonti di informazione che ha a disposizione per effettuare i Servizi di amministrazione. La Banca sarà autorizzata a basarsi su tali fonti di informazione senza svolgere verifiche o ricerche.
- 6.8. Altre informazioni rilevanti sui Servizi di amministrazione possono essere riportate in un'apposita nota sul sito web della Banca, di volta in volta modificata senza preavviso per il Cliente.

7. ESERCIZIO DEI DIRITTI CONNESSI AI BENI CUSTODITI

- 7.1. Salvo quanto previsto dal presente Regolamento, la Banca non è tenuta a compiere alcun atto amministrativo in relazione ai Beni custoditi. Il Cliente sarà l'unico responsabile per l'adozione di tutte le misure volte a tutelare i diritti connessi ai Beni custoditi. Il Cliente sarà pertanto responsabile, ad esempio, per l'invio di Istruzioni riguardanti i diritti di conversione ovvero l'esercizio, l'acquisto o la vendita di diritti di sottoscrizione. Se la Banca non riceve Istruzioni conformemente alle modalità stabilite dalla Banca, quest'ultima sarà autorizzata, ma non tenuta, ad agire a sua discrezione allo scopo di tutelare i presunti interessi del Cliente (incluso, ad esempio, l'esercizio dei diritti di sottoscrizione a spese del Cliente). In ogni caso, se non diversamente indicato per iscritto dalla Banca, quest'ultima non adotterà alcuna misura per chiedere il rimborso delle imposte per conto del Cliente.
- 7.2. Spetterà unicamente al Cliente la responsabilità per fare valere qualsiasi diritto in relazione ai Beni custoditi nei procedimenti giudiziari e di insolvenza, nonché ottenere le informazioni necessarie per agire in tale senso. Se non diversamente indicato per iscritto dalla Banca, quest'ultima non rappresenterà il Cliente in arbitrati oppure in procedimenti amministrativi o giudiziari, ivi comprese le azioni collettive. La Banca può tuttavia, a sua discrezione, trasferire o cedere al Cliente, in tutto o in parte, i diritti di cui può godere in relazione ai Beni custoditi tenuti dal Cliente, purché tali diritti esistano e siano liberamente cedibili al Cliente. **Il Cliente accetta in modo irrevocabile di acquisire tali diritti a suo nome. Il Cliente prende atto che, qualora la Banca decida di non trasferire o cedere tali diritti, gli può essere negato di fare valere i propri diritti.**

8. PAGAMENTI E DISTRIBUZIONI

- 8.1. Tutti i pagamenti e le distribuzioni ricevuti dalla Banca a nome del Cliente in relazione ai Servizi di amministrazione saranno accreditati sul Conto del Cliente nella valuta del pagamento o della distribuzione in questione, sotto deduzione di tutti gli onorari professionali, le commissioni di intermediazione, le imposte e altri oneri e costi.
- 8.2. Qualora il Cliente riceva pagamenti o distribuzioni in relazione ai Beni custoditi in una valuta nella quale il Cliente non possiede Conti, la Banca sarà autorizzata, a sua discrezione, ad aprire un nuovo Conto su cui saranno accreditati tali pagamenti o distribuzioni, ovvero a convertire (ad un tasso ragionevolmente stabilito dalla Banca) l'importo ricevuto in un importo in una valuta accreditabile su un Conto del Cliente.

9. ANNULLAMENTO E CONVERSIONE DI CERTIFICATI

- 9.1. La Banca sarà autorizzata di richiedere ai terzi interessati (tra cui gli emittenti, gli agenti di trasferimento o i depositari) che i titoli sotto forma di certificati siano convertiti in titoli in forma scritturale (e che i certificati cartacei siano distrutti o comunque annullati). La Banca sarà inoltre autorizzata a richiedere agli emittenti interessati che i titoli in forma scritturale siano sostituiti da certificati cartacei, nonché a richiedere la consegna di tali

certificati.

10. COMUNICAZIONE, SEGNALAZIONE E REGISTRAZIONE

- 10.1. Le leggi, i regolamenti e le prassi locali che si applicano ai Beni custoditi o ai mercati in cui sono negoziati tali Beni custoditi possono richiedere la comunicazione di informazioni che permettono l'identificazione del Cliente e dell'avente diritto economico di tali Beni custoditi e/o di altre informazioni riguardanti i Beni custoditi a broker, depositari, emittenti, infrastrutture di mercato quali le camere di compensazione, i registri centrali, le borse valori e le piattaforme di negoziazione, le autorità o qualsiasi altro soggetto o entità, i quali possono tutti trovarsi oppure operare al di fuori della Svizzera. **La Banca fornirà tali informazioni che permettono l'identificazione del Cliente e dell'avente diritto economico senza ulteriori avvisi al Cliente se lo ritiene necessario ai fini dell'applicazione del presente Regolamento (ad esempio per incassare pagamenti o annullare certificati), dell'osservanza dei propri obblighi legali o contrattuali oppure al fine di dare seguito alle richieste ricevute da terzi che ritiene autorizzati a presentare tali richieste. Il Cliente dispensa la Banca da qualsiasi obbligo di segretezza o riservatezza che potrebbe altrimenti impedire la comunicazione di tali informazioni a terzi.**
- 10.2. Il Cliente sarà responsabile per conformarsi ai propri obblighi di comunicazione e segnalazione in relazione ai Beni custoditi nei confronti degli emittenti, dei registri centrali, delle borse valori e delle piattaforme di intermediazione, delle autorità e di tutti i soggetti o entità, indipendentemente dal fatto che i Beni custoditi siano registrati a nome del Cliente oppure conservati dalla Banca o da terzi a suo nome ma per conto e ad esclusivo rischio del Cliente. La Banca non è tenuta a fornire informazioni o consigli al Cliente in merito agli obblighi di segnalazione né ad eseguirli per conto del Cliente. Il Cliente terrà indenne e manleverà la Banca da qualsiasi Danno subito dalla Banca a causa dell'inosservanza degli obblighi di segnalazione da parte del Cliente.
- 10.3. La Banca sarà autorizzata a non eseguire i Servizi di amministrazione o a non eseguire le Istruzioni se la Banca ritiene che i Beni custoditi, per i quali le viene chiesto di svolgere i Servizi di amministrazione o di eseguire le Istruzioni, possano dare origine a un obbligo di segnalazione da parte della Banca e quest'ultima ritiene che l'osservanza di tale obbligo di segnalazione possa causare danni o svantaggi al Cliente o alla Banca. In tal caso, la Banca avviserà il Cliente in conformità alle Condizioni generali o visualizzerà in altro modo tale informazione sul/i Conto/i del Cliente.
- 10.4. Su richiesta del Cliente e a condizione che la Banca accetti di offrire tale servizio, quest'ultima può chiedere che i Beni custoditi nominativi di cui è in possesso (ad esempio le azioni nominative, anziché gli strumenti al portatore) siano inseriti nel registro aziendale pertinente (ad esempio il registro delle azioni). Tali Beni custoditi saranno solitamente registrati a nome del Cliente. Il Cliente accetta che, in tale caso, il suo nome e gli altri dati che lo riguardano o che riguardano l'avente diritto economico dei Beni custoditi possano essere comunicati ai terzi interessati e il Cliente dispensa la Banca da qualsiasi obbligo di segretezza o riservatezza che potrebbe altrimenti impedire la comunicazione di tali informazioni a terzi. Se la registrazione a nome del Cliente non è richiesta dal Cliente o non è prassi consuetudinaria, non è possibile o comporterebbe spese ritenute eccessive dalla Banca, quest'ultima sarà autorizzata, ma non obbligata, a registrare i Beni custoditi in qualità di intestataria, vale a dire a suo nome o a nome di terzi per conto e a rischio del Cliente, oppure a fare in modo che un terzo registri i Beni custoditi in qualità di intestatario. Il Cliente prende atto che la registrazione in qualità di intestatario può comportare svantaggi, tra cui l'impossibilità di esercitare diritti in relazione ai Beni custoditi su base individuale e l'impossibilità di beneficiare delle caratteristiche dei singoli investimenti (ad esempio in relazione ai calcoli dell'«high watermark» o alla maturazione degli investimenti).

11. RENDICONTI DEI BENI CUSTODITI

- 11.1. La Banca fornirà al Cliente un rendiconto annuale dei Beni custoditi indicante la valutazione dei Beni custoditi, eventualmente previo pagamento di una commissione. Se non diversamente convenuto con il Cliente, la Banca fornirà tale rendiconto annuale al Cliente solitamente all'inizio dell'anno civile successivo. Tale rendiconto può prendere in considerazione beni diversi da quelli contemplati dal presente Regolamento. Inoltre, il Cliente può accedere a una panoramica dei propri Beni custoditi sul/i proprio/i Conto/i senza costi aggiuntivi.
- 11.2. Il Cliente può ottenere informazioni sui servizi forniti dalla Banca in relazione ai Beni custoditi e sull'evoluzione del valore dei Beni custoditi nel corso del tempo sul/i proprio/i Conto/i.
- 11.3. Le valutazioni dei Beni custoditi fornite dalla Banca si baseranno su valori di mercato non vincolanti ottenuti da fonti di informazione disponibili e consuete nel settore. La Banca sarà autorizzata di basarsi su tali fonti.

12. COMMISSIONI E VANTAGGI FINANZIARI DELLA BANCA

- 12.1. Le commissioni applicate per la custodia e i Servizi di amministrazione dei Beni custoditi saranno indicate nel tariffario riportato sul sito web della Banca o saranno concordate separatamente per iscritto. Eventuali imposte sul valore aggiunto o imposte di altro tipo, oneri o dazi esigibili saranno applicati in aggiunta alle commissioni previste, nonché alle commissioni per servizi fuori standard che non fanno parte dei Servizi di amministrazione, in conformità alle pertinenti disposizioni di cui alle Condizioni generali.
- 12.2. Per i Beni custoditi negoziati su determinati mercati o piattaforme, la Banca sarà autorizzata ad applicare una commissione fissa, che può comprendere le proprie provvigioni e commissioni, le provvigioni e commissioni di terzi, le commissioni di piattaforme e borse valori, le imposte di bollo e/o qualsiasi altra commissione.
- 12.3. Il Cliente riconosce e accetta che la Banca può beneficiare di Vantaggi finanziari relativi ai Servizi forniti al Cliente in relazione al Conto, come ulteriormente descritto nelle Condizioni generali e nel prospetto informativo pubblicato sul sito web della Banca.

PARTE 2 – OPERAZIONI SUI BENI CUSTODITI

13. RUOLO DELLA BANCA

- 13.1. Se non diversamente dichiarato dalla Banca, in fase di esecuzione delle Transazioni, la Banca agirà in qualità di mandante esente da rischi, vale a dire a proprio nome ma per conto e a rischio esclusivo del Cliente, in conformità agli articoli 425 e seguenti del Codice svizzero delle obbligazioni.
- 13.2. La Banca può decidere di agire in veste di controparte del Cliente, a condizione che ciò non generi conflitti di interesse che, secondo la Banca, potrebbero pregiudicare gli interessi del Cliente, e nel rispetto dei limiti imposti dal Codice svizzero delle obbligazioni, nonché da altri regolamenti applicabili.

14. MIGLIORE ESECUZIONE

- 14.1. Qualora la Banca sia in grado di eseguire un ordine su diverse borse e/o tramite diversi broker o piattaforme, e se non diversamente istruito, la Banca sceglierà la sede di esecuzione dell'ordine che ritiene più opportuna e nel presunto interesse del Cliente. Se la Banca ha affidato il compito di eseguire un ordine a un terzo, la Banca sarà autorizzata ad affidarsi al parere di tale terzo in relazione alla sede di esecuzione.
- 14.2. La Banca può altresì decidere a sua discrezione di suddividere gli ordini di dimensioni significative in ordini di dimensioni minori se ritiene che un ordine di dimensione significativa possa causare

problemi o inviare segnali inopportuni al mercato di riferimento o possa in altro modo compromettere la corretta esecuzione dell'ordine. Il Cliente riconosce e accetta di essere tenuto ad informare la Banca se intende collocare ordini di dimensioni significative.

- 14.3. La Banca rimane libera di decidere come osservare i requisiti di «migliore esecuzione» (ove applicabili) e può stabilire altri principi o politiche sulla gestione e sull'esecuzione degli ordini.

15. GESTIONE DEGLI ORDINI E DELLE TRANSAZIONI

- 15.1. Salvo il caso in cui la Banca abbia accettato per iscritto di fornire servizi di consulenza finanziaria o di gestione del portafoglio in relazione a una o più Transazioni al Cliente, la Banca non sarà in alcun caso tenuta a verificare l'adeguatezza e/o l'idoneità di tali Transazioni.
- 15.2. La Banca si riserva il diritto di rifiutarsi di eseguire ordini e/o Transazioni nonché il diritto di annullare o revocare ordini e/o Transazioni, se ritiene che tali Transazioni e/o ordini siano contrari alla legge applicabile o a decreti normativi, disposizioni ufficiali, accordi o sanzioni nazionali o internazionali (ad esempio pegni), consuetudini e pratiche di borse valori, mercati o camere di compensazione pertinenti oppure di qualsiasi altra organizzazione o ente interessato (ivi comprese, se del caso, le entità del gruppo di cui la Banca fa parte). La Banca si riserva altresì il diritto di rifiutarsi di eseguire ordini e/o Transazioni se lo ritiene necessario oppure opportuno al fine di tutelare i legittimi interessi della Banca o qualora ritenga che tali ordini e/o Transazioni possano causare problemi o inviare segnali inopportuni al mercato di riferimento.
- 15.3. La Banca può inoltre rifiutarsi di eseguire ordini e/o Transazioni e può annullare o revocare ordini e/o Transazioni, se la Banca nutre dubbi in merito alla facoltà di disposizione della parte disponente o se il Cliente ha un potere di acquisto insufficiente sul/i proprio/i Conto/i. In riferimento a qualsiasi Conto, «potere di acquisto» indica gli importi che il Cliente può utilizzare per le attività di contrattazione, secondo quanto stabilito dalla Banca utilizzando il proprio metodo di calcolo. La Banca non sarà vincolata dal potere di acquisto indicato sul Conto del Cliente e può rettificare o modificare il potere di acquisto del Cliente in qualsiasi momento.
- 15.4. La Banca può stabilire limiti al valore delle Transazioni e degli ordini e può modificare tali limiti in qualsiasi momento.
- 15.5. Spetta al Cliente monitorare il/i proprio/i Conto/i e controllare se i propri ordini sono stati eseguiti. Gli ordini che non sono stati eseguiti sono visibili sul relativo Conto. La Banca può altresì avvisare il Cliente in conformità alle Condizioni generali. La Banca non si assume alcuna responsabilità per avvisi non inviati o inviati in ritardo al Cliente in conformità al presente articolo 15.5.

16. OSSERVANZA DELLA LEGGE DA PARTE DEL CLIENTE

- 16.1. Il Cliente dichiara (e la presente dichiarazione si riterrà ripetuta ogni volta che quest'ultimo invia un'Istruzione alla Banca) che, con l'invio di Istruzioni o l'esecuzione di qualsiasi altra operazione in relazione ai Beni custoditi, il Cliente non viola leggi applicabili, accordi o diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di terzi (ed è il solo responsabile della loro osservanza) e non causa danni a terzi.
- 16.2. In particolare, il Cliente dichiara che, con l'invio di Istruzioni o l'esecuzione di altre operazioni relative ai Beni custoditi:
- a) non agirà in alcun modo che possa interferire, ostacolare, influenzare negativamente o impedire la possibilità di altri clienti della Banca di utilizzare i loro conti secondo quanto previsto oppure che possa impedire o pregiudicare il funzionamento dei sistemi della Banca o danneggiare o sovraccaricare tali sistemi;
 - b) non utilizzerà alcun robot, spider, crawler o altri mezzi o interfacce automatizzati non forniti dalla Banca per fornire

Istruzioni alla Banca o effettuare operazioni oppure per estrarre dati;

- c) non utilizzerà algoritmici automatizzati, o sistemi simili per chiedere prezzi, impartire ordini o effettuare Transazioni.

16.3. Il Cliente terrà indenne e manleverà la Banca da qualsiasi Danno subito da quest'ultima a causa dell'inosservanza degli obblighi ai sensi del presente articolo 16 da parte del Cliente.

17. NORME DI MERCATO

17.1. Senza limitare la portata generale dell'articolo 16, il Cliente conferma (e tale conferma si riterrà ripetuta ogni volta che quest'ultimo invia un'istruzione alla Banca) di conoscere e osservare i regolamenti e le leggi applicabili in materia di condotta commerciale, in particolare le norme che vietano la manipolazione del mercato e l'insider trading. Il Cliente terrà indenne e manleverà la Banca da qualsiasi Danno subito da quest'ultima a causa dell'inosservanza degli obblighi ai sensi del presente articolo 17.1 da parte del Cliente.

17.2. Nell'ambito delle sue attività volte alla prevenzione degli abusi commerciali, la Banca può, a sua discrezione, annullare o ritardare gli ordini del Cliente, in particolare se la Banca ha motivo di ritenere che tali ordini possano potenzialmente violare i regolamenti e le leggi applicabili.

17.3. Il Cliente riconosce che le borse valori, le piattaforme di contrattazione e le controparti possono svolgere a loro discrezione indagini sulle Transazioni e possono riservarsi il diritto di dichiarare non valida una Transazione eseguita in base alle loro norme, ad esempio se una piattaforma ritiene che la transazione sia dovuta a una scrittura errata o sia stata conclusa a un prezzo errato. In tale caso, la borsa valori può dichiarare la Transazione nulla e priva di effetti (di seguito una «Transazione errata»). Una Transazione errata può essere dichiarata come tale diversi giorni dopo l'esecuzione della Transazione. Se, nel frattempo, il Cliente ha completamente o parzialmente venduto i Beni custoditi interessati della Transazione errata, il Cliente avrà aperto una posizione corta e avrà peraltro potenzialmente causato un saldo negativo sui suoi Conti. Il Cliente chiuderà immediatamente le posizioni corte acquistando i beni in questione e coprirà l'eventuale saldo negativo. La Banca sarà autorizzata a chiudere le posizioni corte senza ulteriori avvisi al Cliente. La chiusura di posizioni corte può comportare l'acquisto di beni a condizioni sensibilmente meno vantaggiose rispetto a quanto inizialmente previsto dal Cliente. Il Cliente monitorerà il/i proprio/i Conto/i in modo continuativo al fine di adottare le misure necessarie. Il Cliente riconosce e accetta che la Banca non collocherà ordini per compensare le Transazioni errate.

17.4. La Banca può stabilire altre norme in materia di contrattazioni mediante accordi separati o in apposite note sul sito web della Banca (che possono essere di volta in volta modificate senza preavviso al Cliente).

18. GESTIONE DEI WARRANT E RICONCILIAZIONE AUTOMATICA TRA CONTI FOREX

18.1. La Banca rende disponibile ai suoi Clienti un servizio di riconciliazione automatica tra conti Forex. Il servizio di riconciliazione automatica tra conti Forex si applica automaticamente alle posizioni di cassa negative provvedendo a compensare la posizione di cassa negativa in una valuta con i fondi detenuti dal Cliente in un'altra valuta. La riconciliazione automatica tra conti Forex è attiva per impostazione predefinita, a meno che il Cliente non benefici di crediti Lombard sul Conto in questione, nel quale caso la riconciliazione automatica tra conti Forex deve essere attivata manualmente, se il Cliente lo desidera, configurando i parametri online del/i Conto/i del Cliente. Il servizio di riconciliazione automatica tra conti Forex può essere disattivato dal Cliente in qualsiasi momento agendo sui parametri online del/i Conto/i del Cliente. I termini e le condizioni del servizio di riconciliazione automatica tra conti

Forex (come di volta in volta modificati senza preavviso per il Cliente) possono essere consultati sul portale online della Banca e sono considerati accettati dal Cliente con l'accettazione del presente Regolamento.

18.2. La Banca rende disponibile un servizio volto ad evitare determinati prodotti derivati che hanno ancora valore dopo la scadenza senza che siano stati venduti. L'ambito dei prodotti derivati contemplati da tale servizio è definito nei termini e nelle condizioni del servizio ma può solitamente comprendere warrant e diritti di sottoscrizione svizzeri. Tale servizio è attivo per impostazione predefinita ma può essere disattivato dal Cliente in qualsiasi momento mediante i parametri online del/i Conto/i del Cliente. In conformità ai termini e alle condizioni di tale servizio, la Banca può pertanto vendere automaticamente i prodotti derivati contemplati l'ultimo giorno di contrattazione durante il quale il prodotto interessato è negoziabile online. I termini e le condizioni di tale servizio (come di volta in volta modificati senza preavviso al Cliente) possono essere consultati sul portale online della Banca e si ritengono accettati dal Cliente con l'accettazione del presente Regolamento.

19. REQUISITI DI MARGINE

19.1. Per determinate Transazioni e se non diversamente previsto in accordi relativi a specifici tipi di Transazioni, la Banca può a sua esclusiva discrezione stabilire requisiti di margine ad esclusivo beneficio della Banca. In linea generale, il margine consisterà in un importo che sarà bloccato sul/i Conto/i del Cliente. Il Cliente non sarà autorizzato a utilizzare i fondi che costituiscono il margine finché quest'ultimo sarà necessario. Se il Cliente effettua una Transazione su uno strumento derivato che prevede la consegna del sottostante al momento dell'esercizio o della scadenza dello strumento e il Cliente detiene il bene sottostante in questione in quantità sufficienti sul/i proprio/i Conto/i (di seguito, «Collaterale»), la Banca può bloccare in tutto o in parte il Collaterale per la durata della Transazione invece di applicare un margine di cassa.

19.2. Salvo il caso in cui il Cliente abbia ricevuto informazioni diverse dalla Banca, si applicano i requisiti di margine indicati nel/i Conto/i del Cliente. I requisiti di margine sono stabiliti dalla Banca, utilizzando il proprio metodo di calcolo del margine. La Banca non è tenuta a comunicare il proprio metodo di calcolo del margine. La Banca non sarà vincolata dai requisiti di margine imposti dalle borse valori e dalle piattaforme su cui si svolgerà la Transazione e può stabilire requisiti di margine più elevati.

19.3. **I requisiti di margine associati a una Transazione oppure a una posizione nuova o esistente possono essere modificati dalla Banca in qualsiasi momento** (anche quando le posizioni del Cliente sono aperte) e a sua esclusiva discrezione, senza che la Banca sia tenuta a fornire motivazioni. Il Cliente soddisferà in qualsiasi momento i requisiti di margine stabiliti dalla Banca. Il Cliente è tenuto a monitorare il/i proprio/i Conto/i in modo continuativo al fine di garantire che contengano sempre beni sufficienti a soddisfare i requisiti di margine.

19.4. La Banca è autorizzata, ma in nessun caso obbligata, ad avvisare il Cliente quando il margine fornito dal Cliente è insufficiente o sarà probabilmente insufficiente nell'immediato futuro («**Margin Call**»). **Nella misura consentita dalla legge, il Cliente rinuncia a qualsiasi diritto sui Margin Call con il presente documento.**

19.5. Per effettuare un Margin Call, la Banca contatterà il Cliente mediante uno o più mezzi di comunicazione (secondo quanto ritenuto opportuno dalla Banca) per i quali il Cliente ha fornito i recapiti (ad esempio telefono, e-mail, ecc.) al fine di avvisare il Cliente che è necessario incrementare il margine. In conformità all'articolo 14.2 delle Condizioni generali, la Banca può in tale caso contattare il Cliente anche se quest'ultimo ha chiesto di non essere contattato. **La Banca può altresì visualizzare sul Conto del Cliente che il suo potere di acquisto è negativo, e ciò costituirà un Margin Call.**

- 19.6. Qualora la Banca decida di effettuare un Margin Call, può, a sua esclusiva discrezione, stabilire un termine per concedere un margine aggiuntivo. **Il Cliente riconosce che nei mercati si verificano spesso rapide fluttuazioni dei prezzi di mercato e che (i) il termine può essere pertanto limitato, in determinati casi, a un unico giorno o persino a un arco di tempo inferiore (vale a dire alcune ore o persino qualche minuto) e (ii) la Banca può modificare tale termine in qualsiasi momento, in particolare alla luce delle fluttuazioni dei prezzi di mercato.**
- 19.7. In mancanza di altre informazioni fornite dalla Banca, **il Cliente sarà tenuto a concedere un margine sufficiente affinché il suo potere di acquisto non sia più negativo entro il termine e in conformità alle modalità indicate sul sito web della Banca**, come di volta in volta modificate senza preavviso al Cliente.
- 19.8. Se la Banca ritiene che il Cliente non abbia fornito un margine sufficiente per soddisfare i requisiti di margine, la Banca può rifiutarsi di eseguire o posticipare l'esecuzione delle Istruzioni del Cliente. Inoltre, se i requisiti di margine non sono soddisfatti, la Banca è autorizzata, ma non obbligata, a chiudere completamente o parzialmente le posizioni del Cliente secondo ciò che ritiene più opportuno, al momento della sua scelta e senza ulteriori avvisi. Per quanto consentito dalla legge, la Banca può agire in tale senso anche se non ha effettuato un Margin Call e/o non ha stabilito un termine entro cui il Cliente è tenuto a concedere un margine aggiuntivo. **La Banca può altresì vendere tutti i Beni custoditi conservati a titolo di Collaterale in conformità alle modalità di cui all'articolo 11.3 delle Condizioni generali.**
- 19.9. **Le posizioni possono essere chiuse e il Collaterale può essere venduto dalla Banca anche prima della scadenza del termine per la concessione del margine aggiuntivo (se del caso), se:**
- il Cliente ha rinunciato in modo legittimo a qualsiasi diritto applicabile a un Margin Call, ovvero se**
 - la Banca ritiene necessario o prudente (a sua esclusiva discrezione) chiudere posizioni e vendere il Collaterale per evitare che tale Collaterale perda una quota significativa del suo valore a seguito di condizioni di mercato sfavorevoli a livello generale o in caso di eventi che influiscono sugli strumenti che costituiscono nello specifico il Collaterale.**
- 19.10. I requisiti di margine stabiliti dalla Banca sono volti a tutelare la Banca contro eventuali perdite derivanti dalle attività di contrattazione del Cliente. Tali requisiti non sono volti a tutelare il Cliente contro eventuali perdite. Le operazioni effettuate dalla Banca in conformità al presente articolo 19 possono pertanto generare perdite superiori a quelle che il Cliente avrebbe sostenuto se non fossero stati stabiliti requisiti di margine.

PARTE 3 – VARIE ED EVENTUALI

20. RESPONSABILITÀ

- 20.1. Se non diversamente previsto nel presente Regolamento, **la Banca sarà responsabile per i Danni** subiti dal Cliente in relazione ai servizi erogati in conformità al presente Regolamento (ivi compresi, a titolo esemplificativo, i Servizi di amministrazione) **solo se e nella misura prevista dalle Condizioni generali.**

21. MODIFICA DEI DATI PERSONALI

- 21.1. **Il Cliente comunicherà immediatamente alla Banca qualsiasi modifica riguardante i suoi dati personali forniti al momento dell'apertura del/i Conto/i**, in particolare quando tale modifica può influenzare la capacità del Cliente di possedere i Beni custoditi o di effettuare operazioni sui Beni custoditi, ovvero l'applicazione di imposte, come le ritenute alla fonte e le imposte di bollo (ad esempio stato di banca, broker). Se viene modificata la posizione fiscale del Cliente (a seguito di una modifica della situazione di fatto del Cliente o a seguito di una decisione da parte di un'autorità fiscale competente) e, di conseguenza, si rende necessaria un'imposta di bollo, il Cliente si impegna a rimborsare alla Banca qualsiasi importo dovuto

(anche in modo retroattivo) per effetto di tale modifica. Se la Banca ha erroneamente omissa di riscuotere eventuali imposte (ad esempio ritenute alla fonte o imposte di bollo) nel momento in cui riscuote solitamente tali imposte, la Banca sarà autorizzata in qualsiasi momento a riscuotere successivamente le imposte in questione.

22. INFORMAZIONI NECESSARIE PER PRESTARE I SERVIZI

- 22.1. Il Cliente si impegna a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie a quest'ultima per eseguire i servizi previsti dal presente Regolamento e riconosce che la Banca non ha alcun obbligo di fornire tali servizi (compresa l'esecuzione degli ordini) fintantoché il Cliente non agisce in tale senso. In particolare, il Cliente otterrà e fornirà alla Banca tutti i numeri identificativi necessari, ivi compresi gli identificatori delle persone giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI), affinché la Banca sia in grado di adempiere ai propri obblighi di segnalazione.

23. ASSISTENZA AI CLIENTI

- 23.1. Indipendentemente dagli orari di operatività delle piattaforme di contrattazione della Banca, quest'ultima offre supporto e assistenza ai clienti (ad esempio per telefono) solo durante gli orari indicati sul suo sito web.

24. COMUNICAZIONE ELETTRONICA

- 24.1. Il Cliente accetta di ricevere tutte le comunicazioni della Banca citate nel presente Regolamento e, in generale, tutte le comunicazioni riguardanti i Beni custoditi e i servizi forniti dalla Banca, attraverso mezzi di comunicazione elettronica, ivi incluso via e-mail o messaggio sul/i Conto/ del Cliente. Inoltre, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento alle comunicazioni da parte della Banca «per iscritto» includerà le e-mail o i messaggi sul/i Conto/i del Cliente.

25. INTERPRETAZIONE

- 25.1. Il presente Regolamento rappresenta Condizioni particolari e costituisce parte integrante dell'Accordo. In caso di conflitto tra il presente Regolamento e le Condizioni generali o qualsiasi altro documento contrattuale, il presente Regolamento avrà la priorità, se non diversamente indicato dalla Banca per iscritto o concordato per iscritto.

26. MODIFICHE

- 26.1. La Banca si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento in conformità alle disposizioni delle Condizioni generali.